

CONDIZIONI

Il abbonamento è obbligatorio per un anno e costa L. 5 — Pagamenti anticipati — Spedizione a domicilio Un numero separato Centesimi 5

Prezzo delle inserzioni da convenirsi

LA PROVINCIA

RASSEGNA DEGLI INTERESSI ECONOMICI

AVVERTENZE

Per associazioni, inserzioni od altro, rivolgersi alla Direzione del giornale *La Provincia*, presso la Segreteria della Camera di Commercio ed Arti di Trapani. I manoscritti non si restituiscono — Le lettere non affrancate si respingono

— ORGANO DELLA CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI DI TRAPANI —

Si pubblica ogni mese — Si spedisce alle Camere di Commercio del Regno, ai Municipi della Provincia, ed ai giornali che accordano 'cambio — Spaccio in Trapani presso il sig. S. Bassi.

ATTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO

SUNTO dei verbali delle adunanze

N IX

A 25 Settembre 1895

Tornata straordinaria

Presidenza del Cav. Uff. Ing. N. Aulla, *Presidente*.

1

Si dà parere favorevole per l'ammissione del Sig. Vito Sutura da Marsala alle funzioni di spedizioniere doganale, in esito alla corrispondente richiesta dall'Intendenza di Finanza di Trapani.

2

Si provvede sulle pratiche d'ordine interno e di Contabilità, comunicate dalla Presidenza.

3

In esito a petizione presentata da numerosi interessati, la Camera, trovando necessario di provvedere alla tutela di un interesse così grave qual'è la coltivazione della vite e la produzione del vino, delibera di far opera presso il R. Governo per ottenere lo impianto in territorio di Trapani di un campo sperimentale di viti americane, con vivaio.

4

Si aderisce alla proposta della Consorella di Catania intesa a promuovere una riunione di rappresentanze commerciali ed agrarie, ad oggetto di studiare e proporre l'istituzione di una Banca di credito agrario in Sicilia.

5

Si provvede alla compilazione di un nuovo elenco delle persone ammissibili al fido doganale in Trapani.

In questa occasione si approva la ini-

ziativa della Presidenza rivolta ad ottenere che le recenti disposizioni riguardanti il cabotaggio del sal marino siano modificate, allo scopo di non difficolare questo ramo di commercio, il cui svolgimento non ha sinora prodotto alcuno inconveniente.

N. B. *Su questo importantissimo argomento che ha dato origine ad una iniziativa della Presidenza camerale, tuttavia in corso, ci riserbiamo una più larga e dettagliata discussione*

Il Segretario

AVV. MONDINI

Un giudicato sulla cura antiperonosporica

La gravità dei danni cagionati un po' dappertutto in Italia quest'anno dalla peronospora, è noto che in misura principale è da attribuirsi alla poca buona volontà nell'applicazione dei rimedi, che dalla maggioranza, o furono del tutto trascurati o dati quando la malattia aveva già fatto quello che doveva fare.

È doloroso dovere rilevare un tal fatto dopo tanti e tanti anni che dall'azione governativa, da associazioni tecniche, dalla stampa agraria e politica, ecc. ecc., si va dappertutto predicando sulla necessità che i trattamenti antiperonosporici occupino il dovuto posto fra gli ordinari lavori colturali dei vigneti. Da una serie di anni invece ci tocca assistere al poco lieto spettacolo di constatare al momento della vendemmia, ora in una regione, ora in un'altra, la perdita della quasi totalità del raccolto a causa della peronospora. In alcuni siti non è neanche bastata la forte lezione avuta in un'annata di invasione peronosporica per indurre i viticoltori a praticare regolarmente negli anni successivi i necessari trattamenti. Si è preferito invece cullarsi nella dolce illusione di due o tre buone annate per imporsi

la convinzione che la peronospora potesse essere sparita e quindi giustificare la rittrosità nell'assegnare fra le spese colturali anche una somma per la cura antiperonosporica.

In seguito ai forti danni avuti quest'anno, per invogliare i viticoltori all'applicazione dei rimedi, si è ventilata la proposta di istituire dei premi in favore di coloro che hanno ben curato i loro vigneti. A questa proposta noi avremmo preferito quella dell'applicazione di un biasimo contro chi risulta essere stato danneggiato dalla peronospora per propria trascuratezza.

Un lato della questione, finora poco considerato, sta nella determinazione della natura dei rapporti che si vengono a creare fra proprietario ed affittuario circa alla applicazione della cura antiperonosporica.

Un proprietario che, sotto una qualunque delle ordinarie forme di contratto, ha ceduto a colonia il proprio vigneto, può o no vantare il diritto verso lo affittuario di una regolare cura preventiva delle viti contro la peronospora?

Si capisce facilmente che un proprietario debba poterlo avere questo diritto, ed in caso di inadempimento pretendere un risarcimento dei danni, quando risulti che ciò è stato per trascuratezza dell'affittuario, ed a questo proposito siamo lieti di pubblicare che recentemente il Tribunale di Roma, su tale questione, si è pronunziato appunto in questo senso.

Il proprietario di un vigneto dei Castelli Romani, concesso a mezzadria ad un colono, aveva citato questi al Tribunale per sentir dichiarare risoluto il contratto di colonia, e condannato il colono ai danni ed alle spese, perché, tanto nell'anno decorso che nel corrente, erasi rifiutato di fare le irrorazioni cupro-caliche alle viti, onde preservarle dalla peronospora.

Il Tribunale, accogliendo la domanda del proprietario, ha dichiarato risoluto il contratto di mezzadria per colpa del colono, ed ha condannato questi allo sfratto dal fondo, al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, agli onorari di difesa ed alle spese.

Il proprietario è stato difeso dall'avvocato signor G. Battista Cancani Montani, il quale, nella sua memoria defensionale, aveva giustamente fatto presente al Tribunale che esso, coll'accolgere la domanda del proprietario, non solo avrebbe compiuto un atto di giustizia, ma avrebbe reso altresì un servizio al paese, collo scuotere una buona volta quella riluttanza dei nostri agricoltori a seguire i dettami della scienza sperimentale, a causa della quale, tanto spesso, va perduta grande parte di ricchissimi prodotti.

La sentenza del Tribunale non poteva essere differente da quella emessa, e vogliamo augurarci che nell'animo dei viticoltori ciò produca una salutare influenza, perchè e bene portare a loro conoscenza che trascurando la regolare applicazione dei rimedi antiperonosporici, prescindendo dal danno sofferto da loro direttamente, potrebbero essere chiamati anche a rispondere del danno procurato ad altri per loro trascuratezza.

S. MONDINI

IL NUOVO REGIME DAZIARIO SUGLI SPIRITI

Nello interesse dei nostri industriali, stimiamo opportuno riportare dal recente *Bollettino di notizie commerciali* il nuovo testo di legge sugli spiriti.

Art. 1

Misura della tassa

La tassa interna di fabbricazione degli spiriti e la soprata tassa di confine sugli spiriti importati dall'estero sono stabilite nella misura in lire 180 per ogni ettolitro di alcool anidro, alla temperatura di gradi 15, 56 del termometro centesimale.

L'attuale tassa di vendita sugli spiriti destinati al consumo nell'interno dello Stato è abolita.

I seguenti prodotti a base di alcool, quando vengono importati dall'estero, sono soggetti alla soprata tassa nella misura qui sotto indicata.

Etere e cloroformio — chilogramma (senza difalcare il peso dei recipienti immediati) L. 4, 20

Essenze spiritose di rhum, cognac ed altre contenenti spirito — chilogramma Lire 1 02

Profumerie e alcooliche — chilogramma L. 1, 41

Vernici a spirito — chilogramma a peso netto legale L. 1 20

I generi medicinali i medicamenti composti ed i prodotti chimici non specialmente nominati nella tariffa, contenenti spirito o nella fabbricazione dei quali sia stato consumato lo spirito, oltre il dazio proprio stabilito dalla tariffa doganale, devono assolvere la soprata tassa sulla quantità di spirito che insieme ad essi viene introdotta nello Stato o che fu consumata nella loro fabbricazione.

La misura del detto tributo è determinata dal ministro delle finanze, sentito il Collegio dei periti.

Art. 2

Esenzioni — Adulterazione dei residui della rettificazione

Le materie prime impiegate nella fabbricazione degli spiriti non sono soggette a dazio di consumo.

La rettificazione e la trasformazione degli spiriti, per quali fu pagata la tassa di fabbricazione, sono esenti da imposta.

I residui della rettificazione non potranno essere messi in commercio se prima non saranno adulterati, a spese delle parti, e secondo le prescrizioni dell'Amministrazione delle gabelle, in guisa da escludere ogni possibilità del loro uso come sostanze alimentari.

I residui adulterati godranno di un rimborso di tassa a L. 40 all'ettolitro.

Art. 3

Classificazione delle fabbriche

Per l'applicazione della tassa interna di fabbricazione, le fabbriche sono divise in due categorie. La prima comprende le fabbriche nelle quali si adoperano l'amido e le sostanze amidacee, i residui della fabbricazione e della raffinazione dello zucchero, le barbabietole ed i tartufi di canna, la seconda comprende le distillerie che estraggono lo spirito dalle frutta, dal vino, dalle vinacce, dal miele, dalle radici diverse e dalle altre materie non comprese nella prima categoria.

La quantità del prodotto sarà determinata da un misuratore meccanico dell'alcool anidro da applicarsi alla prima distillazione. Occorrendo riparazioni o cambi di misuratore, il prodotto sarà accertato direttamente dagli agenti della

finanza durante il tempo a ciò necessario.

Però le fabbriche di 2ª categoria, la cui produzione annua non abbia oltrepassato ettolitri 10 di alcool anidro, pagheranno la tassa in ragione della produttività giornaliera dei lambicchi.

Per le fabbriche di nuovo impianto si avrà riguardo alla potenzialità degli apparecchi di cui sono provvedute.

La produttività giornaliera sarà determinata avuto riguardo alla capacità media utilizzata di ciascun lambiccio, alle materie da adoperarsi ed al modo con cui ha luogo la distillazione, tenendo conto di tutte le circostanze che possono influire sulla quantità del prodotto.

Art. 4

Abbuoni per le perdite di fabbricazione

L'abbuono da concedersi sullo spirito di prima distillazione per cali, dispersioni ed ogni altre passività, è stabilito nella misura:

a) di 7 per cento per le fabbriche di prima categoria,

b) di 15 per cento per le fabbriche di seconda categoria,

c) di 18 per cento per le fabbriche di seconda categoria esercitate dalle Società cooperative.

La distillazione di materie, cui spetta abbuono diverso, potrà essere eseguita in una medesima fabbrica, purché ciò avvenga in tempi diversi e con apparecchi diversi ed affatto disgiunti e collocati in locali non aventi tra loro alcuna comunicazione interna.

Art. 5

Vigilanza

Le fabbriche di spirito (escluse quelle che pagano la tassa in ragione della produttività giornaliera dei lambicchi), gli opifici di rettificazione e quelli di trasformazione sono soggetti alla vigilanza permanente della finanza.

L'accesso alle fabbriche ed agli opifici, esclusi i locali di abitazione purché siano distinti e separati, dovrà essere sempre aperto e libero agli agenti della finanza sì di giorno come di notte, e lo esercente avrà l'obbligo di fornire gratuitamente, per uso degli agenti delegati alla vigilanza permanente, un locale nelle condizioni che saranno stabilite dal regolamento.

Nelle fabbriche che pagano la tassa in ragione della produttività giornaliera dei lambicchi, l'accesso deve essere lasciato aperto e libero agli agenti della finanza per tutto il tempo della lavorazione dichiarata.

Per quanto si riferisce alle perquisizioni domiciliari, esse continueranno ad essere regolate dalle disposizioni vigenti.

Art 6

Liquidazione e pagamento della tassa

La liquidazione della tassa di fabbricazione e fatta dall'Ufficio tecnico di finanza alla fine di ogni mese

La riscossione viene eseguita in due eguali rate quindicinali, a scadenza rispettiva di 15 giorni l'una, di un mese l'altra, dal dì della liquidazione

Per le fabbriche soggette all'accertamento del prodotto col misuratore, e dalla facoltà al Ministero delle finanze di stabilire che la tassa sia versata direttamente nelle Tesorerie dello Stato

I fabbricanti debbono dare una cauzione corrispondente al presunto ammontare della tassa per una lavorazione di un bimestre

Qualora il fabbricante si obblighi a depositare lo spirito in un magazzino annesso alla fabbrica ed a pagare la tassa direttamente nella Tesoreria prima dell'estrazione dello spirito ed in ragione della quantità da estrarre la cauzione sarà limitata ad un decimo della tassa corrispondente alla quantità massima dello spirito che sarà introdotta nel magazzino. Però, anche in questo caso, il debito del fabbricante è costituito dalla liquidazione della tassa fatta alla fine di ogni mese giusta il comma primo

Art 7

Trasporti vincolati a bolletta a cauzione

Gli spiriti soggetti alla tassa possono sotto vincolo di bolletta a cauzione, osservare le prescrizioni della legge doganale relative al trasporto delle merci estere da una dogana ad un'altra, far passaggio

a) dalle fabbriche alle dogane, ai depositi doganali, agli opifici di rettificazione e ai magazzini dei commercianti all'ingrosso e degli esercenti stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportarsi, non che ai magazzini per la preparazione del cognac ed a quelli ammessi alle fabbriche d'aceto,

b) dagli opifici di rettificazione alle dogane, ai depositi doganali ed ai magazzini summentovati,

c) dai magazzini dei commercianti all'ingrosso alle dogane ed ai depositi doganali

Gli spiriti aggiunti ai vini, ai mosti ed alle frutta, non che i *cognacs*, dovranno essere accompagnati da bolletta

a cauzione degli stabilimenti di concia o dai magazzini di preparazione alle dogane, per le quali avviene la loro esportazione

Art 8

Magazzini dei rettificatori, dei commercianti all'ingrosso, degli esercenti stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta

I rettificatori pagheranno la tassa a misura che gli spiriti destinati al consumo vengono estratti

Con eguale sistema sarà pagata la tassa dai commercianti all'ingrosso che avessero ottenuto di depositare in apposito magazzino spiriti soggetti a tassa

I rettificatori dovranno destinare due magazzini nell'interno dell'opificio uno per gli spiriti greggi, l'altro per gli spiriti rettificati

Sarà permesso ai rettificatori di introdurre nei loro opifici spiriti non più soggetti a tassa a condizione che li custodiscano in magazzini separati da quelli degli spiriti gravati di tassa e compiano le operazioni di rettificazione in base a dichiarazioni distinte ed in periodi diversi. Potranno però essere sollevati da tali obblighi, purché si assoggettino a non estrarre spiriti in esenzione da tassa fino a che non sia saldato il debito per gli spiriti gravati dalla tassa

Gli esercenti stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportarsi, potranno ottenere che sia loro esteso il beneficio del deposito degli spiriti soggetti a tassa, in appositi magazzini

Tanto i magazzini contemplati dal presente articolo, quanto quelli indicati nell'articolo precedente, saranno sottoposti alle prescrizioni ed alle sanzioni della legge doganale. Per i depositi di proprietà privata, esclusa però la concessione dell'abbuono di che all'articolo 65 della legge stessa

I commercianti all'ingrosso, gli esercenti di stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportarsi, dovranno dare una cauzione corrispondente alla tassa sulla quantità massima di spiriti che sarà introdotta nei magazzini

E pure dovuta una cauzione per lo esercizio dei magazzini annessi agli opifici di rettificazione, ma limitata ad un decimo della tassa come sopra calcolata

Art 9

Magazzini per la preparazione del cognac

Ai fabbricanti di *cognac* è concesso di preparare e custodire spirito di vino

in magazzino assimilato ai depositi doganali privati

Essi fabbricanti dovranno dare cauzione corrispondente all'ammontare della tassa di fabbricazione su tutta la quantità di spirito che dichiareranno di voler tenere nel deposito

Sulla quantità di spirito di vino introdotto in magazzino sarà accordato un abbuono a titolo di calo di affinazione e giacenza nella misura del 10 per cento l'anno

Non si concederà l'abbuono se lo spirito di vino non sarà rimasto in deposito almeno 3 anni

Per le frazioni di anno, al di là dei 3 anni, l'abbuono si liquida in ragione di mesi compiuti

Art 10

Industria agevolata

Lo spirito impiegato nell'industria dell'aceto è ammesso allo sgravio della tassa di fabbricazione nella misura di lire 90 per ogni ettolitro di alcool anidro

Tale sgravio avrà luogo mediante detrazione dal debito dei distillatori o dalla sopratassa di confine, secondoché si tratti di spirito prodotto nello Stato od importato dall'estero

I fabbricanti di aceto dovranno custodire lo spirito loro concesso a tassa ridotta in magazzini sottoposti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata

Gli stessi fabbricanti presteranno una cauzione per la tassa o la sopratassa di fabbricazione non abbonata

Art 11

Privilegio sugli spiriti vincolati alla tassa

Gli spiriti esistenti nelle fabbriche e quelli introdotti nei magazzini sottoposti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata guarentiscono l'Amministrazione del pagamento della tassa di fabbricazione a preferenza di ogni altro creditore

Le cosiddette *teste e code* non sono ammesse a guarentigia della tassa

Art 12

Circolazione e deposito degli spiriti

Il trasporto di spiriti in quantità superiore a 10 litri è soggetto ovunque a bolletta di legittimazione

Il deposito di spiriti in quantità maggiore di 20 litri è soggetto a denuncia ed a vigilanza degli agenti di finanza, nonché alla tenuta del registro di carico e scarico, in base al quale potranno

essere rilasciate bollette di legittimazione

Le bevande alcoliche sono esenti da ogni vincolo tanto nella circolazione quanto nel deposito

I caratteri delle bevande alcoliche saranno determinati con decreto reale

Le controversie sul punto se un liquido sia spirito o bevanda alcoolica, saranno definite colle norme fissate per la risoluzione delle controversie sulla applicazione della tariffa doganale

Art 13

Restituzione di tassa per vini tipici e per liquori che si esportano

E concessa la restituzione dell'intera tassa di fabbricazione o della sovratassa sugli spiriti impiegati nella preparazione dei vini tipici Marsala, Porto e Vermouth esportati all'estero, e conciatati all'infuori della sorveglianza dell'Amministrazione finanziaria

La ricchezza alcoolica del vino naturale impiegato per la fabbricazione del Marsala e del Porto e ritenuta di 13 gradi

Per il vino Vermouth, comunque fabbricato, tale ricchezza si ritiene di 11 gradi

Il limite massimo per la restituzione della tassa sullo spirito aggiunto ai detti vini, e stabilito per il Marsala a gradi 23, per il Porto a gradi 22 e per il Vermouth a gradi 18

Per i liquori esportati all'estero, la restituzione e concessa nella misura del 90 per cento della tassa

Art 14

Abbuoni per le esportazioni

Sugli spiriti prodotti all'interno ed esportati all'estero

a) in natura

b) aggiunti, in presenza degli agenti dell'Amministrazione, ai vini comuni od ai mosti oppure alle frutta,

c) e concesso l'abbuono della tassa di fabbricazione mediante detrazione dagli accertamenti della fabbrica o dal carico del magazzino da cui gli spiriti provengono

Sul cognac estratto dai depositi sotto vincolo doganale ed esportato all'estero è concesso l'abbuono della tassa mediante detrazione dal carico del registro di deposito

L'abbuono della tassa di fabbricazione e di 90 per cento per lo spirito esportato in natura e dell'intera tassa per quello aggiunto in presenza degli agenti dell'Amministrazione, ai vini, ai mosti od alle frutta, e per il cognac, che vengono esportati

Sugli spiriti esteri aggiunti, in presenza degli agenti dell'Amministrazione, ai vini ed ai mosti esportati all'e-

stero, sarà abbuonata la sopratassa di confine

Art 15

Prescrizione delle restituzioni e degli abbuoni

Le domande per ottenere l'abbuono o la restituzione dovranno essere sempre corredate dalla bolletta originale di uscita, ed, ove occorra, dal verbale di assistenza degli agenti alle operazioni di conca

Gli abbuoni e le restituzioni di tassa, di cui nei due articoli precedenti, non domandati nel termine di anni due dalla data della bolletta doganale di uscita, rimarranno prescritti

Art 16

Ingiunzione—Prescrizione dell'azione pel risarcimento degli errori di liquidazione

Le disposizioni degli articoli 17 e 18 della legge doganale riguardanti i diritti dovuti, od in tutto od in parte non riscossi, o riscossi in più del dovuto, sono applicabili alla tassa degli spiriti, e sono estese anche alla riscossione delle tasse dovute sulle deficienze di spiriti riscontrate nei magazzini

La prescrizione biennale e estesa ai rimborsi di tassa per sospensione di lavoro nelle fabbriche in causa di forza maggiore

Art 17

Spese di vigilanza a carico degli interessati

Sono a carico degli interessati le indennità di viaggio e di soggiorno agli agenti dell'Amministrazione delegati alla vigilanza sugli opifici di trasformazione sugli stabilimenti per la conca dei vini, dei mosti e delle frutta da esportarsi, sulle fabbriche di liquori da esportarsi, sui magazzini dei commercianti all'ingrosso e sulle fabbriche di aceto

Art 18

Pene per la fabbricazione clandestina

La fabbricazione clandestina degli spiriti è punita con la detenzione da tre mesi a due anni, nonché con multa raggugliata al prodotto ed alla resa in alcool delle materie alcoliche ed alcoolizzabili esistenti nella fabbrica e nei locali annessi od attigui, in misura non minore del doppio della tassa e non maggiore del decuplo. Qualora la multa minima venga a risultare inferiore a mille lire, dovrà essere ritenuta come ammontante a questa somma

Gli apparecchi, i prodotti e le materie alcoliche ed alcoolizzabili cadono in confisca

La fabbricazione clandestina e provata anche dalla sola presenza, in uno stesso locale od in locali annessi od attigui, dell'apparecchio di distillazione o di parte di esso, e di materie alcoliche

od alcoolizzabili, prima che la fabbrica e gli apparecchi sono stati denunziati all'Ufficio tecnico di finanza e da esso verificati

Art 19

Contravvenzioni e pene

Sono mantenute le pene comminate dal testo unico di legge del 29 agosto 1889, n. 6358, cioè

a) dall'articolo 69, contro i contravventori alle disposizioni regolamentari intese ad assicurare la preservazione dei misuratori, strumenti, congegni, bolli e sigilli applicati all'Amministrazione;

b) dall'articolo 72, per l'esistenza di materie diverse da quelle dichiarate per la lavorazione, nei locali delle fabbriche di spirito, negli opifici di rettificazione e di trasformazione, nei locali delle fabbriche destinate alla rettificazione e per la presenza di materie prime alcoliche (vino, vinacce ecc.) in quelli apparecchi delle fabbriche a tassa giornaliera che sono destinati alla rettificazione delle flemme, oppure negli apparecchi di distillazione durante il tempo in cui sono dichiarati per la rettificazione delle flemme;

c) dagli articoli 73 e 78 contro gli esercenti delle fabbriche di aceto per abusi nell'impiego dello spirito concesso a tassa ridotta;

d) dall'articolo 67, per il caso di ritorno dall'estero di vini stati conciatati con spirito per il quale ha luogo la restituzione e l'abbuono della tassa

In tutti i suddetti casi ed in quello pure di lavorazioni fuori dei termini della dichiarazione di lavoro, la multa sarà stabilita in misura non minore del doppio né maggiore del decuplo della tassa frodata o che pote essere frodata

Il deposito non denunziato e la circolazione senza la bolletta di legittimazione o con la bolletta di legittimazione non più valida sono puniti colle pene stabilite dalla legge doganale per il contrabbando

Le contravvenzioni alle discipline che saranno stabilite per regolamento sono punite con multa da lire 10 a lire 100. Le trasgressioni alle prescrizioni dei comma 2° e 3° dell'articolo 5 della presente legge sono punite col *maximum* della detta multa

Qualora ad un determinato fatto contravvenzionale abbiano concorso più persone, ciascuna è passibile dell'intera pena applicabile al fatto stesso

Qualora col fatto che ha dato luogo alla contravvenzione sia stata o possa essere stata defraudata la tassa di fabbricazione il contravventore è tenuto ad eseguirne il pagamento indipendentemente dalla multa

L'azione giudiziaria per le contravvenzioni si prescrive in un anno, però un atto giudiziario interrompe la prescrizione

(Continua)

VINCENZO SARACENI, Gerente respons

Tipografia Gius Gervasi-Modica